

CAMERA DEI DEPUTATI N. 508

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MATTEOTTI e CIAMPAGLIA

Presentata il 5 ottobre 1976

Modifiche e integrazioni al trattamento economico e normativo in materia di pensioni di guerra indirette

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore della legge 28 luglio 1971, n. 585, solo 22 miliardi 900 milioni, dei 75 miliardi reperiti per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della legge stessa furono distribuiti ai 376.495 congiunti di caduti titolari di pensioni di guerra.

Data l'esigua e sproporzionata somma stanziata per incrementare le pensioni indirette di guerra gli aumenti che ne derivarono furono non solo deludenti ma addirittura miseri.

Inoltre con la legge 1° marzo 1975, n. 45, sono stati concessi degli aumenti sul trattamento pensionistico dei mutilati e invalidi di guerra con particolare riferimento ai grandi invalidi, mentre sono stati tralasciati e dimenticati completamente i titolari dei trattamenti pensionistici di guerra indiretti.

Allo stato attuale le pensioni percepite dai genitori di caduti vanno, secondo i casi previsti dalla legge, da lire 10.980 a lire 21.720 mensili, mentre le pensioni delle vedove di guerra raggiungono le somme massime di lire 28.250.

Non possiamo a questo punto nascondere il vivo disagio di fronte alla constatazione che tali trattamenti pensionistici sono, in particolare per i genitori e i collaterali inabili dei caduti, di molto inferiori ai minimi di pensione di qualsiasi categoria e perfino della pensione sociale.

Le cifre innanzi dette sono inoltre soggette al vertiginoso e progressivo aumento

del costo della vita. Se si pensa che nei soli ultimi tre anni la svalutazione monetaria ha superato largamente il 30 per cento appare evidente in quale penosa condizione debbano continuare a vivere i titolari di pensioni di guerra indirette.

Nella sesta legislatura in sede di approvazione definitiva della citata legge n. 45 da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato fu deciso anche di nominare un Comitato ristretto con il compito di prendere in considerazione le numerose proposte di legge in materia di pensionistica di guerra per un conseguente adeguamento economico e normativo.

Il Comitato ristretto evidenziò la necessità di elaborare scelte prioritarie che tenessero conto delle categorie più colpite e più bisognose. Su questo principio manifestò il proprio assenso anche l'Associazione vittime civili di guerra.

Partendo da tali presupposti abbiamo elaborato la proposta di legge, di seguito più specificamente illustrata che per autonomia scelta abbiamo voluto articolare sostanzialmente in stretta aderenza alla impostazione e alla motivazione della piattaforma programmata dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

1) Trattamento pensionistico delle vedove e degli orfani di guerra (articolo 1).

Il trattamento economico previsto tiene conto del principio ormai comunemente af-

fermato del risarcimento del danno subito per la perdita del capo famiglia.

Ciò si verifica per le vedove dei caduti per causa di servizio (legge 27 ottobre 1973, n. 629) ed è già norma di legge nella pensionistica di guerra sia pure limitatamente alle vedove degli invalidi di prima categoria che per un periodo di tre anni dal decesso del dante causa (articolo 43, legge 18 marzo 1968, n. 313).

Poiché è assurdo e iniquo perpetrare l'attuale situazione che determina una vera e propria discriminazione tra categorie di cittadini, si è provveduto ad estendere a tutte le vedove di guerra lo stesso trattamento « speciale » che ora viene concesso alle vedove degli invalidi di prima categoria ai sensi del citato articolo 43. Tale nominato trattamento viene concesso a vita sia alle vedove dei caduti in guerra sia alle vedove di invalidi di prima categoria.

2) Trattamento economico per i genitori, collaterali e assimilati (articolo 2).

I nuovi importi sono fissati dalle allegate tabelle *M*, *O*, *S*, *T* e prevedono aumenti che vanno da un massimo di lire 13.000 ad un minimo di lire 4.000 mensili.

3) Aumento di integrazione per i genitori (articolo 3).

Attualmente il principio della corresponsione di una integrazione del trattamento pensionistico per i familiari a carico è sancito dagli articoli 29 e 49 della legge n. 313 del 1968 limitatamente agli invalidi di guerra ed alle vedove di guerra.

La presente innovazione corrisponde quindi a evidenti motivi di giustizia.

4) Genitori e collaterali degli invalidi di guerra di prima categoria (articolo 4).

La norma che si vuole inserire nella legislazione pensionistica di guerra tende sol-

tanto a colmare una grave lacuna fin qui verificatasi.

In sostanza viene ad essere estesa ai genitori e collaterali inabili la stessa favorevole disposizione da tempo vigente per le vedove e i figli degli invalidi di prima categoria.

5) Vedove e orfani di invalidi dalla 2ª alla 8ª categoria (articolo 5).

Trattamento a titolo di reversibilità dovuto alle vedove e agli orfani di invalidi di guerra dalla 2ª alla 8ª categoria, deceduto per causa estranea alla guerra, è rimasto invariato dall'anno 1967 (confronta legge 18 maggio 1967, n. 318).

Ci sembra doveroso quindi, dopo che sono trascorsi circa otto anni, che sia giunto ormai il momento di pensare a queste categorie.

Per coesistenza di orfani con le vedove proponiamo poi con l'articolo 6 lo stesso ammontare di lire 6.000 mensili che è attribuito alle vedove dei caduti in guerra.

6) Decorrenza dei benefici (articolo 6).

La decorrenza dei benefici proposti è stata equamente fissata al 1º luglio 1976.

Onorevoli Colleghi! La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame, affrontando un problema fra i più acuti, ci auguriamo possa creare il clima adatto per un proficuo incontro tra Governo, Parlamento e Associazioni per una soluzione integrale della pensionistica di guerra.

Non ci nascondiamo che le difficoltà di copertura finanziaria dell'onere derivante da questa proposta di legge — che abbiamo calcolato in lire 50 miliardi — rappresentano un sforzo notevole in questo momento particolare dell'economia nazionale ma è necessario, anzi indispensabile, assicurare ai destinatari di questo provvedimento trattamenti economici equi e sufficienti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Trattamento pensionistico per le vedove ed orfani).

La pensione di guerra spettante alle vedove ed ai figli del militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla

guerra, ovvero del civile morto per i fatti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è corrisposta nella misura di cui al trattamento speciale previsto dal primo comma dell'articolo 43 della citata legge n. 313 del 1968 e si intende applicabile nello stesso importo degli assegni stabiliti dalla legge 28 luglio 1971, n. 585 e delle eventuali successive modifiche.

Le tabelle *G* e *I* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono soppresse.

I primi tre commi dell'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono soppressi ed è altresì soppresso l'articolo 10 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

ART. 2.

(Trattamento di pensione per i genitori, collaterali ed assimilati).

Le tabelle *M*, *O*, *S* e *T* allegare alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

ART. 3.

(Integrazione della pensione del genitore in caso di coesistenza della moglie, madre del caduto).

Il genitore o equiparato, provvisto di pensione di guerra di cui alle tabelle *M*, *O*, *S* e *T* annesse alla presente legge, ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 72.000 per la moglie convivente, madre di caduto.

ART. 4.

(Genitori e collaterali degli invalidi di guerra di 1^a categoria).

I genitori, i collaterali e i soggetti ad essi assimilati, degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, vengono assimilati a tutti gli effetti ai genitori, collaterali e soggetti ad essi assimilati di cui all'articolo 64 ed ai successivi articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

ART. 5.

(Trattamento di pensione a titolo di reversibilità alle vedove ed orfani di invalidi dalla seconda alla ottava categoria deceduti per infermità non di guerra).

La tabella *L* prevista dall'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ed annessa alla stessa legge, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

ART. 6.

(Integrazione della pensione della vedova di invalido di guerra provvisto del trattamento di cui alla tabella L).

In caso di coesistenza di prole il trattamento di pensione a titolo di reversibilità, di cui alla tabella *L* annessa alla presente legge, dovuto alla vedova degli invalidi di guerra dalla seconda all'ottava categoria è integrato con un aumento annuo di lire 72.000 per ciascun orfano finché compirà il ventunesimo anno di età oppure anche dopo compiuti gli anni 21 nel caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora l'invalidità sia temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Il suddetto aumento compete altresì per ciascuno degli orfani iscritti ad università e ad istituti superiori equiparati per la sola durata del corso legale degli studi ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

ART. 7.

(Decorrenza).

I benefici economici disposti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1976 e verranno accordati d'ufficio.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1976, si provvede con le economie conseguenti alla riduzione delle partite di pensione di guerra che si realizzano sullo specifico capitolo del bilancio dello Stato e con la devoluzione a tale titolo dell'incremento naturale del gettito delle imposte dirette ed indirette.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Genitori, collaterali ed assimilati.

PENSIONE NORMALE	TABELLA M
—	—
Sottufficiali e truppa	L. 360.000
Ufficiali inferiori	» 414.000
Ufficiali superiori	» 456.000
Ufficiali generali	» 501.000

(INABILI)	TABELLA O
—	—
Sottufficiali e truppa	L. 483.000
Ufficiali inferiori	» 555.450
Ufficiali superiori	» 611.000
Ufficiali generali	» 672.000

Genitori.

PENSIONI SPECIALI	TABELLA S
—	—
Sottufficiali e truppa	L. 180.000
Ufficiali inferiori	» 207.000
Ufficiali superiori	» 228.000
Ufficiali generali	» 252.000

(INABILI)	TABELLA T
—	—
Sottufficiali e truppa	L. 210.000
Ufficiali inferiori	» 241.500
Ufficiali superiori	» 266.650
Ufficiali generali	» 292.260

TABELLA L

Trattamento a titolo di reversibilità dovuto alle vedove degli invalidi dalla 2ª all'8ª categoria, deceduti per causa diversa dalla infermità pensionata.

CATEGORIA DI PENSIONE	Vedove di sottufficiali e truppa	Vedove di ufficiali inferiori	Vedove di ufficiali superiori	Vedove di ufficiali generali
2ª categoria	648.000	745.200	819.720	901.692
3ª categoria	576.000	662.400	728.640	801.504
4ª categoria	504.000	579.600	637.560	701.316
5ª categoria	432.000	496.800	546.480	601.123
6ª categoria	360.000	414.000	455.400	500.940
7ª categoria	288.000	331.200	364.320	400.752
8ª categoria	216.000	248.400	273.240	300.564